

"Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di pronto intervento"

Vigente	Nuova versione
<p>Art.2 I requisiti minimali che devono essere posseduti per l'assegnazione in uso di un alloggio di "Pronto Intervento" sono: 1) essere residenti in Susa da almeno un anno; 2) trovarsi in situazione di concreta ed attuale mancanza di una qualunque sistemazione abitativa, determinatasi a seguito dell'esecuzione di uno sfratto o altro provvedimento giudiziario equivalente, ovvero a seguito della esecuzione di ordinanze di sgombero di locali dichiarati inabitabili in situazioni che comportino rischio per l'incolumità o la salute pubblica; 3) trovarsi in particolari e gravi circostanze di disagio certificate dai competenti servizi sociali o dai servizi della ASL. I suddetti requisiti devono essere verificati dal competente Ufficio socio - assistenziale comunale.</p>	<p>Art.2 I requisiti che devono essere posseduti per l'assegnazione in uso di un alloggio di "Pronto Intervento" sono: 1) la residenza in Susa, anche fittizia (senza fissa dimora); 2) trovarsi in situazione di concreta ed attuale mancanza di una qualunque sistemazione abitativa determinatasi a causa di una delle seguenti circostanze: a) a seguito dell'esecuzione di uno sfratto o altro provvedimento giudiziario equivalente; b) a seguito dell'esecuzione di ordinanze di sgombero di locali dichiarati inabitabili in situazioni che comportino rischio per l'incolumità o la salute pubblica. Tale requisito non è richiesto per le persone senza fissa dimora; 3) particolari e gravi condizioni di disagio economico/famigliare/sociale. I suddetti requisiti devono essere verificati dal competente Ufficio socio - assistenziale comunale sulla base di una Relazione redatta dal Consorzio socioassistenziale.</p>
<p>Art. 3 L'assegnazione è disposta dalla Giunta comunale con deliberazione motivata, vista la relazione istruttoria del Servizio socio - assistenziale comunale, redatta sulla base della segnalazione dei competenti Servizi sociali o del competente servizio dell'ASL che documentano le particolari condizioni che giustificano l'assegnazione.</p> <p>Art.5 La durata dell'assegnazione è fissata nel provvedimento di assegnazione, e non potrà superare un anno. Potrà essere rinnovata una sola volta solo dietro espressa delibera della Giunta ed a seguito dell'accertato permanere della situazione di necessità e di buona conduzione dell'alloggio. Al termine del periodo di assegnazione, l'assegnatario dovrà restituire quanto affidatogli in buono stato di manutenzione (art.1575 del Cod. Civ.) e lasciare immediatamente l'alloggio.</p>	<p>Art. 3 L'assegnazione è disposta dalla Giunta comunale con deliberazione motivata, vista la Relazione redatta dal Consorzio socioassistenziale accompagnata da un progetto di interventi di sostegno al nucleo familiare concordato con il Comune. La durata dell'assegnazione è fissata nel relativo provvedimento e non potrà superare un anno. Allo scadere del provvedimento di assegnazione la Giunta comunale può, con apposita delibera, rinnovare di anno in anno l'assegnazione sulla base di una Relazione del Consorzio socioassistenziale competente che attesti il permanere della situazione di necessità dovuta al grave disagio economico/famigliare/sociale. Al termine del periodo di assegnazione, l'assegnatario dovrà restituire quanto affidatogli in buono stato di manutenzione (art. 1575 del Cod. Civile) e lasciare immediatamente l'alloggio.</p>